

Data: San Damiano D'Asti (AT), 15 Settembre 2024

Documento n°: 2.2

Oggetto: Decisione n.1 dei Commissari Sportivi

Ora: 12 :55

Da Commissari Sportivi

A Conducente della vettura n. 5 Roberto Consiglio– Lic. N. 40370

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto dal Direttore di Gara la comunicazione n. 2 (doc.3.6) con il rapporto dell'Ufficiale Stefano Poniello, avendo convocato il concorrente n. 5 Sig. Rimoldi Roberto con il copilota Sig. Consiglio Roberto ed il concorrente n.202 Sig. Garghetti Giorgio con la Sig.ra Giordano Barbara e ascoltato le versioni fornite dai medesimi conduttori / concorrenti nonché sentito telefonicamente l'Ufficiale di Gara Stefano Poniello lic 482244 e avendo sentito altresì le testimonianze dell'equipaggio n. 52 Sig.re Frasson Marina e Palitta Masina, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

#### Vettura N° 5 e Conducente: Consiglio Roberto

**Concorrente:** Rimoldi Roberto

**Data e ora:** 15.09.2024 ore 9:15 circa

**Sessione:** uscita dal 2 CO assistenza

**Fatto:** poiché la vettura n. 202 risultava in sosta in posizione da rendere più difficoltoso il passaggio delle vetture, nasceva una diatriba tra il conducente Sig. Consiglio Roberto della vettura n. 5 ed il conducente Garghetti Giorgio della vettura n. 202 che si scambiavano epiteti e prese in giro facendo intervenire gli Ufficiali di gara che li hanno separati e sedati.

**Violazione:** art. 8.5 RSN divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

**Decisione:** Ammonizione con diffida

#### Motivazione:

Il Collegio dopo aver ascoltato le parti e sentito la testimonianza sia dell'Ufficiale di Gara che delle conduttrici della vettura n. 52 che seguiva la vettura n. 5, ritengono che la condotta del Sig. Roberto Consiglio sia un comportamento riprovevole e non consono alle manifestazioni sportive. La circostanza che non risultano precedenti provvedimenti e della provocazione giustificano la misura della sanzione erogata.

Per questi motivi, il conducente Sig. Consiglio Roberto della vettura n. 5 è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN

Il Concorrente è informato che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

#### I Commissari Sportivi

Massimo GOTTA

Presidente

Alberto COTRONEO

Pietro COSENTINO



**4° RALLY IL GRAPPOLO STORICO**  
**14 – 15 Settembre 2024**



Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. \_\_\_\_\_ dei Commissari Sportivi:

Data: ..... Ora: ..... Firma: .....

Esposto alle: ...h... 13.08